

## **TI\_GERICHTE 34.2005.67 vom 13. September 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-09-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2005.67](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2005.67)

FR: TI\_GERICHTE 34.2005.67 du 13 septembre 2006

IT: TI\_GERICHTE 34.2005.67 del 13 settembre 2006

### **Regeste**

Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2006 34.2005.67 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2006 34.2005.67 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2006 34.2005.67

Divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio

Raccomandata Incarto n. 34.2005.67 RG / sc Lugano 13 settembre 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi statuendo nella causa deferitagli il 25 ottobre 2005 dalla Pretura di \_\_\_\_\_ (art. 142 CC) e che oppone 1. AT 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a 1. CV 1 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio) considerato in fatto e in diritto che - con sentenza 26 settembre 2005, cresciuta in giudicato il 17 ottobre 2005, il Pretore della Giurisdizione di \_\_\_\_\_ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1, omologando l'accordo in cui è stata stabilita la ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate durante il matrimonio e stabilito il 30 giugno 2005 quale data determinante per relativo calcolo; - il 25 ottobre 2005 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire; - ai fini del calcolo delle prestazioni accumulate dagli ex coniugi \_\_\_\_\_ durante il matrimonio, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito ed ha inoltre effettuato ulteriori accertamenti di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo; - la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA; - giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere cor-risponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati; - l'art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento

del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'aver di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio ( Vetterli/Keel , Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato); - a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti ( Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46); - competente *ratione loci* a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio ( DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez , La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005); - nella fattispecie dagli atti all'inserto non risulta che gli ex coniugi \_\_\_\_\_ disponessero di averi previdenziali al momento del matrimonio (27 settembre 1996). Per contro il 30 giugno 2005 (data determinante ai fini della divisione stabilita in sentenza di divorzio) AT 1 disponeva presso la AT 2 - dove risulta a tutt'oggi ancora assicurata quale dipendente della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ - di una prestazione di uscita di fr. 3'280.-- (XIII), mentre CV 1 disponeva, anch'esso presso la citata Fondazione - dove risulta a tutt'oggi assicurato quale dipendente della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ - di una prestazione d'uscita di fr. 18'567.-- (XXXVII, XL). L'attuabilità di una divisione giusta l'art. 122 CC è stata confermata per entrambi i suddetti averi accumulati dagli ex coniugi - per quanto riguarda quelli di CV 1 solo dopo aver accertato, a seguito di temporanea incapacità al lavoro, se nel frattempo non fosse insorto una caso di previdenza giustificante l'erogazione di prestazioni LPP (XIII, XIV, XVI, XXX, XXXVII, XL); - considerati suddetti averi di previdenza accumulati durante il matrimonio, i consecutivi rispettivi crediti di fr. 9'283.50 e fr. 1'640.--, a AT 1 spetta, a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254), l'accredito di fr. 7'643.50; - per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP, l'aver a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP Schneider/Bruchez , in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio; - la somma di fr. 7'643.50, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dal 30 giugno 2005 e sino al momento dell'effettivo trasferimento ( DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 presso la CV 2; - in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i

combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 ( DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La prestazione d'uscita acquisita da CV 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 18'567.--. 2.- La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 3'280.--. 3.- E' fatto ordine alla AT 2 (contratto n. \_\_\_\_\_; assicurazione n. \_\_\_\_\_) di versare a favore di AT 1 (contratto n. \_\_\_\_\_, assicurazione n. \_\_\_\_\_), la somma di fr. 7'643.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 30 giugno 2005. 4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.